DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 189/1999

del 17 dicembre 1999

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 134/1999 del Comitato misto SEE del 5 novembre 1999 ([1]).

(2) La direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ([2]) è stata integrata nell'accordo della decisione n. 69/98 del Comitato misto SEE del 17 luglio 1998 ([3]),

DECIDE:

Articolo 1

Gli adattamenti di cui al punto 5 (direttiva 91/67/CEE del Consiglio) della parte 4.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sono sostituiti dal testo seguente:

«sono inseriti gli articoli seguenti:

"*Articolo 28c*

1. La presente direttiva si applica alle spedizioni da e verso la Norvegia.

2. Ciononostante, le spedizione di pesci vivi appartenenti alla famiglia Salmonidae, nonché delle loro uova e dei loro gameti, non sono autorizzate durante un periodo transitorio che si estende fino al 31 dicembre 1999. Su richiesta di una delle parti contraenti, il periodo provvisorio viene esteso annualmente. Tuttavia, tale periodo non viene prorogato oltre il 31 dicembre 2002.

3. Durante il periodo transitorio, fermo restando il paragrafo 1, la Norvegia è autorizzata a mantenere regole più ferree riguardanti l'immissione sul mercato interno del pesce allevato sul proprio territorio.

Articolo 28d

1. Sono autorizzate le spedizioni delle seguenti specie da e verso l'Islanda:

— Salmone atlantico: uova e gameti

— Trota arcobaleno: uova e gameti

— Salmerino alpino: uova e gameti

([1]) GU L 15 del 18.1.2001, pag. 18.
([2]) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
([3]) GU L 158 del 24.6.1999, pag. 1.

— Spigola: soltanto uova

— Ippoglosso: soltanto avannotti

— Aragosta: viva destinata al consumo.

2. Per le spedizioni da e verso l'Islanda diverse da quelle descritte al paragrafo 1, all'Islanda viene concesso un periodo di transizione fino al 30 giugno 2001. Nel periodo transitorio continuano ad applicarsi le norme nazionali."»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 18 dicembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
N. v. LIECHTENSTEIN